



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 215/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente relatore

dott. Marcello Iacubino Consigliere

dott. Andrea Costa Primo Referendario

nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37595 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

LERARIO Antonio Mario, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 07/10/1972

(c.f. LRRNNM72R07A048M) ed ivi domiciliato alla via D.Co Forte nr.18,

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia (pec:

michele.laforgia@pec.polisavvocati.com) e Paola Avitabile (pec:

paola.avitabile@pec.polisavvocati.com) ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dei suindicati procuratori in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza del 9 ottobre 2024 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo

e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, in

persona del S.P.G. Fernando Gallone e l'Avv. Antonio Arzano, su delega

dell'Avv. Michele Laforgia, per il convenuto.

FATTO

	Con atto di citazione depositato il 20 maggio 2024, la Procura Regionale ha	
	citato innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il sig. Lerario Antonio Mario	
	per sentirlo condannare al risarcimento del complessivo danno di € 769.021,11	
	in favore della Regione Puglia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali	
	e spese di giustizia.	
	La Procura ha rappresentato che:	
	- aveva aperto un fascicolo istruttorio sulla scorta di un articolo di stampa della	
	testata “Repubblica Bari” del 3/1/2022 che dava la notizia dell’arresto del	
	responsabile della Protezione Civile della Regione Puglia, fermato dopo aver	
	ricevuto, in una busta, la somma di 10mila euro in contanti da parte di un	
	imprenditore che opera nel settore dell'edilizia;	
	- il Lerario era stato Dirigente della Regione Puglia e aveva retto la Sezione	
	Provveditorato Economato nell’ambito del Dipartimento Bilancio, Affari	
	Generali ed Infrastrutture dal 01/08/2016 al 31/10/2021, la Sezione Strategia	
	e Governo dell’Offerta del Dipartimento di Promozione della Salute, del	
	Benessere Sociale e dello Sport per Tutti dal 31/10/2021 al 23/12/2021 e <i>ad</i>	
	<i>interim</i> , la Sezione Protezione Civile del Dipartimento Personale ed	
	Organizzazione dal 25/10/2018 sino al 23/12/2021, data dell’intervenuto	
	arresto;	
	- dalle informative inviate dalla Guardia di Finanza emergeva che il Lerario	
	era stato attinto da diversi procedimenti penali, tra cui il n. 13525/21 - esitato	
	in sentenza di condanna di primo grado a seguito di giudizio immediato - che	
	riguardava anche gli imprenditori Luca Ciro Giovanni Leccese e Donato	
	Mottola, le cui società erano risultate aggiudicatarie di numerosi appalti	
	affidati dalle Sezioni Provveditorato Economato e Protezione Civile;	
	2	

	- nell'ambito di tale procedimento penale era stata emessa ordinanza di	
	custodia cautelare in carcere nei confronti del Lerario per aver indebitamente	
	ricevuto, nella sua qualità di pubblico ufficiale - Dirigente della Regione	
	Puglia - in data 23/12/2021, una somma di denaro, pari ad € 10.000 in contanti,	
	da Luca Ciro Giovanni LECCESE, rappresentante legale della Edil Sell.A. srl	
	ed una pari ad € 20.000 da Donato MOTTOLA, rappresentante legale della	
	Dmeco Engineenrig srl, in data 22/12/2021;	
	- la Guardia di Finanza aveva dato esecuzione – presso gli uffici della Regione	
	Puglia – all'ordine di esibizione di atti e documenti emesso dall'Autorità	
	Giudiziaria titolare del procedimento penale: dall'esame dei quali - effettuato	
	alla luce della normativa di settore, della giurisprudenza e delle linee guida	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle “Notazioni di	
	Consulenza Tecnica” prodotte dai consulenti, Prof. Avv. Vincenzo Vito	
	Chionna e Avv. Nicola Berti, incaricati dal pubblico ministero penale - erano	
	emerse diverse irregolarità nelle procedure amministrative, finalizzate	
	all'aggiudicazione degli appalti alle società riconducibili agli imprenditori	
	Luca Ciro Giovanni Leccese e Donato Mottola e gestite da Antonio Mario	
	Lerario, dettagliatamente riportati nella relazione della GdF, comprensiva di	
	intercettazioni (queste ultime indicate nell'allegato 1 all'annotazione citata);	
	- l'assenza di archivi ufficiali, digitali o cartacei, da parte della Regione Puglia,	
	per la custodia di tutta la documentazione concernente le procedure ad	
	evidenza pubblica oggetto di accertamento - nonostante l'obbligo di custodia	
	e conservazione dei documenti prevista dal comma 4 dell'art. 99 del Codice	
	dei contratti pubblici e l'obbligo di tracciabilità dei processi decisionali	
	previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - aveva	

	costituito un ostacolo all'analisi condotta, stante l'oggettiva difficoltà di	
	addivenire, in mancanza di taluni atti ovvero in carenza di adeguate	
	motivazioni degli stessi, ad una ricostruzione puntuale delle varie fasi delle	
	procedure;	
	- in particolare, era emersa l'assenza di alcuni documenti, riferiti alle	
	procedure di affidamento adottate, in quanto mai posti in essere ovvero non	
	conservati;	
	- in taluni affidamenti, la formalizzazione della nomina del RUP da parte del	
	dirigente Lerario era avvenuta solo in seguito alla fase di selezione del	
	contraente e di definizione dell'offerta;	
	- l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure negoziate,	
	specificati nelle lettere d'invito, con particolare riguardo al possesso delle	
	certificazioni obbligatorie SOA, in talune situazioni, avevano determinato "a	
	monte" delle condizioni preferenziali, rispetto agli altri concorrenti,	
	permettendo e/o agevolando l'aggiudicazione delle gare alle imprese di	
	Leccese e Mottola;	
	- tanto negli inviti quanto negli affidamenti, era stato violato il principio di	
	rotazione stabilito dal comma 1 dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs.	
	n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", con ripetuti inviti ed affidamenti	
	effettuati alle predette società oggetto d'indagine: viene indicato il numero	
	degli appalti affidati nel triennio 2019-2021 alla Dmeco Engineering srl di	
	Donato Mottola per l'importo complessivo di oltre 6 milioni di euro e a società	
	facenti capo all'imprenditore Ciro Giovanni Leccese per circa 7 milioni di	
	euro;	
	- si era riscontrato il frazionamento artificioso degli appalti, attraverso la	

	suddivisione in più affidamenti, con l’effetto di pervenire ad importi che	
	permettessero l’utilizzo della procedura dell’affidamento diretto e/o ad inviti,	
	in favore delle società di Leccese e Mottola;	
	- si erano rinvenute, tra la documentazione digitale oggetto di sequestro,	
	alcune tabelle recanti i punteggi attribuiti dai commissari di gara, nelle varie	
	fasi dell’esame e della valutazione delle offerte tecniche, che differivano da	
	quelli definitivi posti a base dell’aggiudicazione;	
	- il raffronto tra le offerte oggetto dell’aggiudicazione degli appalti alle	
	imprese di Leccese e Mottola e le relative liquidazioni da parte della Regione	
	Puglia (a fronte delle fatture emesse), aveva permesso di rilevare che, in taluni	
	casi, erano state pagate somme superiori a quelle derivanti dalle offerte	
	presentate dagli stessi aggiudicatari degli appalti, senza che negli atti	
	amministrativi né, tantomeno, in qualsivoglia altra documentazione ufficiale	
	esibita o comunque reperita, si rinvenissero elementi tali da giustificare	
	adeguatamente i motivi che avevano portato ai maggiori pagamenti che,	
	complessivamente, ammontavano ad € 459.169,23, di cui € 430.917,7 alla	
	società di Mottola e i restanti a quella di Leccese;	
	- gli accertamenti effettuati sui rapporti di conto corrente e deposito, bancari e	
	postali, di cui Lerario aveva la titolarità o sembrava avere la disponibilità,	
	hanno fatto emergere, nel complesso, la ricorrenza di operazioni di	
	trasferimento di denaro – tra i conti correnti di Lerario e dei suoi familiari	
	(moglie, genitori, fratelli) – in prossimità delle operazioni immobiliari di	
	acquisto di immobili e terreni da parte dello stesso Lerario e il significativo	
	versamento, in relazione all’attività lavorativa svolta, di denaro contante per	
	un ammontare di € 41.550 da parte dei coniugi Lerario/Bruno e di € 25.880 da	
	5	

	parte di Tommaso Lerario, nell'arco temporale preso in considerazione	
	2020/2021. In particolare, nel caso dei versamenti effettuati sul c/c della BCC	
	di Tolve e Cassano, filiale di Acquaviva delle Fonti, per un totale di € 9.200,	
	era stato possibile conoscere anche il taglio delle banconote, ossia relativo a	
	n. 2 banconote da 200,00 euro e n. 176 banconote da 50,00 euro (si vedano gli	
	accertamenti bancari in all. 1 alla citata informativa della GdF). La Guardia di	
	Finanza evidenziava altresì (sempre in allegato 1) le dazioni di denaro al	
	Lerario (€ 10.000 e € 20.000) da parte degli imprenditori coinvolti.	
	La Procura ha analiticamente riportato i capi di imputazione penale formulati	
	a carico del Lerario dai pubblici ministeri in sede di richiesta di rinvio a	
	giudizio: questi riguardano il reato di corruzione propria per cinque appalti	
	affidati all'impresa Edil Sella srl (alcuni interventi presso l'ex caserma	
	Jacotenente, la manutenzione della sala lettura al primo piano delle Biblioteca	
	Magna Capitanà in Foggia, la manutenzione della strada di accesso al campo	
	containers del ghetto di Rignano Scalo, la realizzazione di uffici e centrale	
	operativa per la sede di Foggia presso aeroporto, la realizzazione di	
	insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionali in Puglia presso il	
	Cara di Borgo Mezzanotte in agro di Manfredonia) e cinque appalti affidati	
	all'impresa Dmeco Engineering srl (la fornitura ed installazione di struttura	
	prefabbricata di emergenza per la terapia intensiva COVID 19 presso	
	Ospedale Perrino di Brindisi, la fornitura ed installazione di struttura	
	prefabbricata di emergenza per la terapia intensiva COVID 19 presso	
	Ospedale "Moscati" di Taranto, la fornitura ed installazione di struttura	
	prefabbricata di emergenza per pre-triage a servizio delle strutture ospedaliere,	
	la fornitura urgente di struttura prefabbricata per l'ospitalità temporanea	

	dell'Associazione ANGLAT di Barletta, la fornitura ed installazione di	
	strutture prefabbricate mobili di emergenza per supporto alle strutture	
	ospedaliere).	
	Il requirente contabile ha annotato che all'esito dell'udienza per rito	
	abbreviato del 23 marzo 2023 il Lerario è stato condannato (sentenza n.	
	568/2023) a 5 anni e 4 mesi di reclusione, ed il Leccese a 4 anni di reclusione	
	mentre per l'imprenditore Donato Mottola si sarebbe celebrato il processo con	
	rito ordinario.	
	Dopo aver riportato alcune parti della motivazione della sentenza penale di	
	condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti del convenuto	
	Lerario, la Procura regionale ha osservato che dalle indagini di polizia	
	giudiziaria eseguite, delle risultanze penali e della ricognizione delle criticità	
	degli appalti affidati dalla Sezione Provveditorato Economato e dalla Sezione	
	Protezione Civile agli imprenditori Leccese e Mottola nel periodo compreso	
	fra il 2019 ed il 2021 emergerebbe la responsabilità amministrativa del	
	convenuto in relazione a tre distinte poste di danno: danno da tangente, danno	
	da disservizio e danno patrimoniale.	
	L'elemento psicologico andrebbe individuato nel dolo in quanto l'evento	
	dannoso sarebbe stato da costui voluto, consapevole della natura illecita	
	dell'attività posta in essere; peraltro, ad avviso del requirente, sarebbe anche	
	da ritenersi che la condotta del dirigente sottenda il mancato compimento - e	
	dunque l'omissione - di atti o attività di carattere strettamente vincolato quanto	
	all' <i>an</i> , al <i>quomodo</i> , al <i>quando</i> e al <i>quid</i> .	
	Come prima posta di danno viene contestato il c.d. danno da tangente	
	nell'importo di € 30.000, pari alle somme di denaro ricevute dal Lerario: in	
	7	

	particolare, € 10.000 in contanti consegnata in data 23/12/2021, da Luca Ciro	
	Giovanni Leccese, rappresentante legale della Edil Sell.A. srl e € 20.000	
	consegnata in data 22/12/2021 da Donato Mottola, rappresentante legale della	
	Dmeco Engineenrig srl. Ad avviso del requirente contabile sintomi del	
	predetto pregiudizio (in termini di maggior costo dei lavori) subito dalla	
	Regione Puglia emergono: dal frequente ricorso a lavorazioni supplementari	
	o forniture aggiuntive o complementari all'appalto principale, con il risultato	
	di addivenire, nell'ambito del medesimo contratto, ad un'abnorme lievitazione	
	del costo finale dell'appalto; dalla circostanza che con riguardo all'appalto per	
	la realizzazione di uffici e centrale operativa per la sede di Foggia presso	
	l'aeroporto il ribasso offerto in fase di gara dall'aggiudicataria dell'appalto è	
	stato completamente assorbito dall'errata indicazione dell'IVA in misura	
	maggiore rispetto al dovuto.	
	La Procura contesta poi al Lerario un danno da disservizio, causato	
	dall'interruzione del nesso sinallagmatico, per gli importi indebitamente	
	riscossi dal convenuto a titolo di retribuzione a fronte dell'esercizio di	
	pubbliche funzioni non rese o rese in modo palesemente difforme rispetto alle	
	modalità dovute conformi a legge. Nello specifico la Procura evidenzia che <i>le</i>	
	<i>condotte poste in essere dal Lerario, per come emerse dal quadro fattuale</i>	
	<i>corroborato dal materiale d'indagine acquisito in sede penale, hanno causato</i>	
	<i>sicuramente tale ulteriore danno da disservizio, che deriva dalla lesione del</i>	
	<i>rapporto sinallagmatico (di impiego/servizio) tra il Lerario e la regione</i>	
	<i>Puglia, datore di lavoro pubblico: con le sue condotte, è ripetutamente venuto</i>	
	<i>meno allo specifico obbligo di fedeltà, asservendo la gestione del servizio</i>	
	<i>pubblico all'interesse privato del proprio e altrui illecito e penalmente</i>	
	8	

	<i>rilevante arricchimento, ponendo in essere attività, anche di rilievo penale,</i>	
	<i>prima dettagliatamente descritte (con richiamo agli atti del penale e al</i>	
	<i>compendio probatorio offerto dalla Guardia di finanza) confliggenti con il</i>	
	<i>principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.</i>	
	Secondo la Procura tale danno andrebbe quantificato in via equitativa	
	nell'importo di € 279.851,88 pari al 70% degli oneri derivanti dal rapporto di	
	impiego/di servizio con il Lerario nel periodo indicato dai capi di imputazione	
	(2019-2021), tenuto conto dei comportamenti accertati in sede penale. In	
	proposito il requirente ha sottolineato che in sede penale erano emersi tentativi	
	di "bonificare" i luoghi di lavoro e financo l'auto, al fine di impedire di essere	
	intercettato; il tentativo e l'impiego di energie per scoprire se vi fossero	
	indagini in corso a suo carico e lo stato delle medesime indagini;	
	l'incompletezza della documentazione; la contrarietà degli atti ai doveri di	
	ufficio individuata nella violazione del principio di rotazione nella scelta del	
	contraente, nella violazione dell'art. 97 Cost., nell'elusione dei limiti di soglia	
	previsti dalla legge (in alcuni casi i limiti non venivano superati per uno scarto	
	irrisorio); la creazione di un patto corruttivo stabile e duraturo, un sistema	
	posto in essere dal Lerario e avvallato dal Leccese, che ha causato una vera e	
	propria distorsione della funzione pubblica, ossidando cattive pratiche in virtù	
	delle quali per ottenere gli incarichi si doveva pagare il Dirigente; lo stabile	
	asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi.	
	Il requirente ha contestato, infine, una terza posta di danno, qualificata danno	
	patrimoniale, dell'importo di € 459.169,23, come emergente dalle indagini	
	della Guardia di Finanza compendiate nell'informativa n. 132465 del 18	
	marzo 2022, ed ha evidenziato per alcune procedure le criticità rilevate,	

	comprovanti gli esborsi non giustificati, di seguito sintetizzate:	
	- Realizzazione di uffici e centrale operativa per la sede di Foggia presso	
	l'aeroporto: in sede di aggiudicazione a fronte dell'importo imponibile di	
	755.007,37 (soggetto ad un'IVA del 10%), viene indicata un'IVA errata	
	(con aliquota del 15%) pari ad € 113.251,10, anziché quella corretta del	
	10% pari a 75.500,74; in sede di pagamento, l'IVA è stata correttamente	
	calcolata con aliquota 10% ma l'impegno di spesa è rimasto quello	
	sovrastimato ed ha consentito di liquidare alla Edil Sell.A. srl un importo	
	superiore rispetto a quello dovuto pari ad € 28.251,53.	
	- Fornitura ed installazione di struttura prefabbricata di emergenza per la	
	terapia intensiva COVID-19 presso l'Ospedale Perrino di Brindisi: a	
	fronte dei lavori effettuati, sono state pagati, senza che dagli atti esaminati	
	emerga in proposito qualsivoglia riferimento ad eventuali ulteriori lavori,	
	importi superiori rispetto al prezzo dell'aggiudicazione per € 138.303.	
	- Fornitura ed installazione di struttura prefabbricata di emergenza per la	
	terapia intensiva COVID-19 presso l'Ospedale Moscati di Taranto:	
	l'analisi della documentazione relativa al pagamento della fornitura ha	
	permesso di evidenziare che, a fronte dei lavori effettuati, sono stati	
	pagati, senza che dagli atti esaminati emerga in proposito qualsivoglia	
	riferimento ad eventuali ulteriori lavori, importi superiori rispetto al	
	prezzo dell'aggiudicazione per complessivi € 98.439.	
	- Fornitura ed installazione di strutture prefabbricate di emergenza per pre-	
	trriage a servizio delle strutture ospedaliere: l'importo dei lavori in	
	questione è stato liquidato in unica soluzione per € 291.333,56 in misura	
	superiore all'offerta della Dmeco E. srl di € 285.465,36 con un aggravio	

		di € 5.868,20 senza alcuna giustificazione negli atti dirigenziali esaminati.	
	-	Fornitura ed installazione di strutture prefabbricate mobili di emergenza	
		per supporto alle strutture ospedaliere: la gara veniva aggiudicata alla	
		Dmeco E. srl al prezzo di € 1.519.333,20 con un ribasso pari all' 8,65%	
		rispetto alla base d'asta (da cui sarebbe dovuto scaturire un impegno di	
		spesa pari ad € 1.726.152,12 ma che in realtà è stato effettuato senza alcun	
		motivo nel superiore importo di € 1.914.459,62), successivamente	
		vengono autorizzate dal RUP lavorazioni complementari per un importo	
		pari a € 469.243,90 (iva compresa); vengono liquidati € 2.383.703,52	
		anziché € 2.195.396,02 con una differenza tra i due importi pari a €	
		188.307,50 che non trova giustificazione né nell'offerta originaria né	
		nell'atto aggiuntivo riguardante le lavorazioni complementari.	
		Alla luce delle allegazioni e deduzioni sopra sintetizzate la Procura ha	
		formulato la richiesta risarcitoria nei confronti del convenuto Lerario per	
		l'importo complessivo di € 769.021,11 oltre alla rivalutazione monetaria dalla	
		data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della	
		emananda sentenza di condanna e alle spese di giustizia.	
		Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Michele	
		Laforgia e Paola Avitabile con atto depositato in data 19 settembre 2024.	
		La difesa del convenuto, invocando l'autonomia del giudizio contabile rispetto	
		a quello penale, ha sostenuto che il Lerario non ha mai posto in essere atti	
		contrari ai doveri d'ufficio, che in sede penale sono state ignorate le difese	
		relative all'assenza di illegittimità negli atti adottati, che la rinuncia ai motivi	
		di appello aveva comportato una riduzione della condanna in sede penale	
		(come da sentenza n. 2690/2024 della Corte d'Appello di Bari) e che non si	
		11	

		giustificava la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale.	
		I difensori, per ognuna delle imputazioni individuate nella richiesta di rinvio	
		a giudizio in sede penale, riportate anche nell'atto di citazione del requirente	
		contabile, riguardanti i vari appalti affidati all'impresa Edil Sell.A. srl ed	
		all'impresa Dmeco Engineering srl hanno proposto analitiche deduzioni	
		difensive tese a dimostrare l'insussistenza delle illegittimità contestate e	
		comunque la non riferibilità al convenuto.	
		A conclusione delle dettagliate deduzioni difensive concernenti ogni singolo	
		appalto, la difesa del convenuto ha criticato la sentenza penale di primo grado	
		sostenendo che tale pronuncia valorizzando la ricezione e la conservazione del	
		denaro avrebbe affermato in maniera assolutamente generica la sussistenza	
		della violazione del principio di rotazione e dell'art. 97 della Costituzione,	
		senza entrare minimamente nel dettaglio delle singole doglianze. I difensori	
		hanno, per contro, dedotto che, al contrario di quanto sostenuto anche dalla	
		Procura Regionale:	
		<i>-non vi è mai stata la violazione del principio di rotazione e l'elencazione</i>	
		<i>operata a pag. 11 dell'atto di citazione nulla dimostra, atteso che nel triennio</i>	
		<i>oggetto di indagine sono risultati di diverse centinaia gli affidamenti operati</i>	
		<i>e non vi sono mai stati due affidamenti consecutivi per la stessa categoria</i>	
		<i>merceologica in favore delle imprese richiamate;</i>	
		<i>-non vi è stato alcun frazionamento artificioso degli appalti e gli affidamenti</i>	
		<i>di lavorazioni complementari sono intervenuti nel rispetto delle norme di</i>	
		<i>legge;</i>	
		<i>-non vi è mai stata alcuna interferenza da parte del dott. Lerario nei lavori</i>	
		<i>delle commissioni di gara delle diverse procedure e si è dimostrata infondata</i>	
		12	

	<i>l'unica contestazione afferente tale vizio;</i>	
	<i>-il pagamento di somme superiori rispetto ad alcuni affidamenti non è legato</i>	
	<i>all'elargizione di denaro senza titolo, ma esclusivamente a maggiorazioni</i>	
	<i>legate a varianti e imprevisti non preventivabili al momento dell'affidamento</i>	
	<i>e in ogni caso la gestione contabile degli appalti è per legge affidata al RUP</i>	
	<i>unitamente alla Direzione Lavori.</i>	
	Sotto il profilo segnatamente amministrativo-contabile la difesa ha dedotto:	
	- l'infondatezza della quota di danno da tangente per assenza di prova, da parte	
	della Procura regionale, sul fatto che se non ci fosse stata l'asserita corruzione	
	l'Amministrazione avrebbe potuto conseguire un risparmio di spesa;	
	- l'infondatezza e comunque l'assoluta sproporzione anche dell'azionato	
	danno da disservizio considerato che il convenuto, proprio nel periodo oggetto	
	dell'indagine condotta dalla Procura Regionale (2019-2021), ha avuto su di sé	
	un enorme carico di responsabilità, risultando costantemente impegnato anche	
	a Ferragosto e alla vigilia di Natale a trovare soluzioni per questioni	
	(analiticamente indicate) collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19	
	nella Regione Puglia adottando migliaia di atti per ognuno degli anni di che	
	trattasi, ed essendogli stato affidato oltre che la direzione di alcuni Servizi	
	regionali, anche altri incarichi: 1) Responsabile dell'Unità di Crisi conferito	
	con Ordinanza del Presidente della Giunta n. 172/2020; 2) Responsabile della	
	struttura del soggetto attuatore, conferito con Decreto del Presidente della	
	Giunta Regionale n. 1 del 24/03/2020; 3) Responsabile del coordinamento	
	della Campagna vaccinale conferito con DGR 596 del 12 Aprile 2021; 4)	
	Referente regionale per il Commissario dell'emergenza dello stato di	
	attuazione degli interventi per il potenziamento della rete ospedaliera.	
	13	

	- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in	
	quanto la Procura regionale non avrebbe offerto alcun elemento probatorio	
	ulteriore rispetto a quello vagliato dal giudice penale che pur pronunciando	
	condanna generica al risarcimento del danno nei confronti della Regione	
	Puglia ha evidenziato la mancanza di concreti elementi di valutazione afferenti	
	l'esistenza del danno e la sua misura: la difesa del convenuto ha ribadito che	
	la responsabilità della tenuta della contabilità e del riconoscimento delle	
	prestazioni rese è del responsabile del procedimento, ruolo non rivestito dal	
	Lerario, e che se il RUP, a fronte di varianti e maggiori lavorazioni, aveva	
	ritenuto di riconoscere le maggiori somme indicate in atti (proponendo	
	impegni aggiuntivi di spesa), la responsabilità ricade sullo stesso, atteso che il	
	Dirigente aveva semplicemente il compito di verificare la correttezza formale	
	dell'istruttoria.	
	A dimostrazione dell'assenza di ulteriori elementi probatori del danno	
	patrimoniale la difesa del convenuto ha rappresentato di aver chiesto alla	
	Regione, già nel corso del giudizio penale di primo grado, tutta la	
	documentazione riguardante gli appalti ai quali si riferisce il danno di che	
	trattasi ma che la Regione, anche dopo sollecito, si è limitata a indicare il link	
	da cui è possibile scaricare alcuni documenti che però non risultano esaustivi	
	e comunque probatori del danno stesso.	
	In ultimo la difesa del Lerario ha rappresentato che: la mancata attivazione da	
	parte della Regione di un'azione di indebito arricchimento nei confronti delle	
	imprese riconducibili ai sig.ri Leccese e Mottola dimostra l'assenza di alcun	
	indebito pagamento a favore di queste; i versamenti sono stati eseguiti tutti	
	dopo il 16.7.2020 - data a partire dalla quale per le condotte commissive la	

	responsabilità è ascrivibile solo a titolo di dolo - ma non essendo stata provata	
	alcuna condotta dolosa a riguardo, ove mai fossero state versate maggiori	
	somme alle imprese, la condotta non potrebbe essere fonte di responsabilità;	
	anche nella relazione redatta dalla Guardia di Finanza (n. 216440/2023 del	
	28.4.2023) si escluderebbe qualsivoglia posta di danno patrimoniale in capo	
	al Lerario, risultando al più contestato il difetto di motivazione in ordine ai	
	maggiori impegni di spesa operati.	
	La difesa del Lerario ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta	
	risarcitoria e solo in via gradata di rideterminare il <i>quantum debeatur</i> nella	
	diversa e minor somma che si riterrà di individuare alla stregua delle	
	considerazioni e difese della memoria in atti.	
	All’udienza del 9 ottobre 2024 il pubblico ministero e il difensore del Lerario	
	hanno illustrato le rispettive argomentazioni insistendo per le conclusioni	
	rassegnate nei rispettivi atti scritti.	
	Il giudizio è quindi stato trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio concerne la responsabilità amministrativa che la	
	Procura regionale contesta a Lerario Antonio Mario, già dirigente della	
	Regione Puglia, preposto alla Sezione Provveditorato Economato	
	(dall’1.8.2016 al 31.10.2021) nonché alla Sezione Strategia e Governo	
	dell’Offerta (dal 31.10.2021 al 23.12.2021) ed alla Sezione Protezione Civile	
	dal 25.10.2018 al 23.12.2021), per tre poste di danno in relazione ad alcune	
	condotte, di rilevanza anche penale, collegate all’affidamento di appalti di	
	lavori e forniture a favore di società facenti capo agli imprenditori Leccese	
	Luca Ciro Giovanni e Mottola Donato ed ai pagamenti dei relativi	
	15	

	corrispettivi.	
	In particolare, vengono contestati al convenuto: il danno da tangente	
	nell'importo di € 30.000, il danno da disservizio per € 279.851,88 ed il danno	
	patrimoniale nell'importo di € 459.169,23.	
	2. Nell'ambito del presente giudizio assume prevalente importanza vagliare la	
	sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa con	
	riguardo al danno patrimoniale sia per il maggior importo di questo rispetto	
	alle altre due poste di danno sia perché tale ordine di scrutinio consente a	
	questo giudice di formulare autonome valutazioni circa le criticità evidenziate	
	in sede penale e ribadite nelle contestazioni formulate dal requirente contabile.	
	2.a Vi è però da evidenziare che la chiave di lettura di alcune evidenti	
	illegittimità procedurali non può non porsi in relazione con la circostanza	
	emersa in sede penale e mai posta fondatamente in discussione dal convenuto,	
	ossia quella di aver ricevuto due c.d. tangenti, una di € 10.000	
	dall'imprenditore Leccese ed una di € 20.000 dall'imprenditore Mottola.	
	In primo luogo, deve accertarsi se con riferimento agli appalti indicati dalla	
	Procura regionale sia derivato l'aggravio di spesa, contestato come	
	ingiustificato ed illegittimo per le casse regionali.	
	Prima di procedere alla disamina analitica dei singoli appalti in relazione ai	
	quali la Procura contesta l'illegittimo pagamento di maggiori somme di denaro	
	a favore delle società facenti capo al Leccese e al Mottola, va evidenziata,	
	quale situazione riscontrata per tutti gli affidamenti di che trattasi, la mancanza	
	di alcuni documenti basilari nella contabilità dei lavori pubblici, quali gli stati	
	d'avanzamento dei lavori ed i corrispondenti certificati di pagamento, il	
	collaudo e il certificato di regolare esecuzione con il corrispondente certificato	
	16	

	di pagamento del saldo (cfr. per il periodo a cui si riferiscono gli appalti in	
	contestazione l’art. 113 <i>bis</i> del D.Lgs. n. 50/2016): documenti in alcuni casi	
	richiamati solo genericamente nelle determine dirigenziali, a firma del	
	convenuto, di liquidazione dei compensi a favore delle imprese esecutrici, in	
	altri casi nemmeno richiamati.	
	In ordine alla mancanza di tali documenti occorre, peraltro, sottolineare che la	
	Guardia di Finanza, nel dare esecuzione all’ordine di esibizione emesso dal	
	PM penale ha chiesto ai dirigenti della Regione (subentrati al Lerario) tutti gli	
	atti riferiti agli appalti di che trattasi ma che tra la documentazione reperita sia	
	in formato analogico che digitale non sono stati rinvenuti atti della contabilità	
	dei contratti pubblici (sopra indicati) né tali atti sono stati rintracciati a seguito	
	della successiva attività di perquisizione, ordinata sempre dal pubblico	
	ministero penale (cfr. pag. 7 annotazione PG Guardia di Finanza di Bari n.	
	132465 del 18.3.2022).	
	Risulta evidente, perciò, che in assenza di tale documentazione inerente alla	
	contabilità degli appalti la liquidazione con conseguente pagamento, a favore	
	delle imprese, di somme superiori a quelle derivanti dal provvedimento di	
	aggiudicazione dell’appalto di lavori o della fornitura comporta un aggravio	
	di spesa non giustificato e pertanto dannoso per la Regione.	
	La difesa del convenuto ha rappresentato di aver chiesto di prendere visione e	
	di estrarre copia, tra l’altro, degli stati di avanzamento dei lavori e dei registri	
	di contabilità, ma che la Regione si era limitata a inviare il collegamento ad	
	un link telematico accedendo al quale però si ritrovano atti afferenti agli	
	appalti di che trattasi (già versati nel fascicolo del Procuratore regionale) senza	
	quelli riguardanti la contabilità degli stessi.	
	17	

	Tale circostanza, però, da un lato conferma l'assenza di altri documenti presso	
	gli archivi della Regione e dall'altro depone per la riconducibilità sotto il	
	profilo causale proprio al convenuto delle spese ingiustificate contestate dalla	
	Procura, avendo egli adottato, in qualità di dirigente della Sezione regionale	
	di competenza, i provvedimenti di liquidazione di spesa per importi maggiori	
	rispetto a quelli definiti in sede di affidamento, senza alcun atto che potesse	
	legittimamente consentire una tale condotta.	
	2.b Rinviano a quanto più diffusamente si osserverà in seguito circa	
	l'elemento psicologico della responsabilità amministrativa del convenuto,	
	occorre, come si è detto, analizzare i singoli appalti oggetto di contestazione	
	da parte del requirente contabile.	
	2.b1 <i>Realizzazione di uffici e centrale operativa per la sede di Foggia presso</i>	
	<i>Aeroporto</i>	
	Con atto dirigenziale (A.D.) dell'11 marzo 2020 n. 326 a firma del Lerario	
	veniva approvato il progetto dei lavori ed il quadro economico di complessivi	
	€ 942.272,31 (comprensivo di oneri di sicurezza, i.v.a. 10%, spese per tecnici	
	interni, imprevisti e servizi tecnici specialistici) che prevedeva l'importo a	
	base d'asta di € 770.415,68, veniva altresì indetta una procedura negoziata per	
	l'aggiudicazione dei lavori e impegnata in via definitiva la somma di €	
	15.870,56 riferita alla spesa per i tecnici interni e in via provvisoria la somma	
	di € 926.401,75.	
	A seguito di svolgimento della procedura concorsuale, il Lerario con A.D. n.	
	511 del 23.4.2020 aggiudicava i lavori al R.T.I. avente come capofila la ditta	
	Edil Sell.A. srl per l'importo di € 731.894,90 (al netto del ribasso d'asta del	
	5%) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 23.112,47 e IVA: il	
	18	

	definitivo impegno di spesa viene assunto nell'importo di € 868.258,47 in	
	quanto nel riportato quadro economico post gara viene indicato l'importo	
	dell'IVA pari a € 113.251,10 (ossia il 15% dell'importo dei lavori più gli oneri	
	di sicurezza) anziché quello corretto di € 75.500,74 (pari al 10%).	
	Proprio richiamando tale impegno definitivo assunto con l'A.D. 511/2020,	
	con successivi provvedimenti, sempre emessi dal convenuto, applicando la	
	corretta aliquota IVA del 10%, sono state liquidate al R.T.I. facente capo	
	all'impresa del Leccese somme superiori a quelle dovute in base all'esito della	
	procedura concorsuale: invero, a fronte dell'importo complessivo di €	
	830.508,11 (€ 755.007,40 per lavori + oneri di sicurezza ed € 75.500,74 per	
	IVA 10%) è stato liquidato l'importo di € 783.258,90 per lavori oltre IVA di	
	€ 78.325,84 per un esborso complessivo di € 861.584,74 con una spesa, per	
	lavori, non giustificata di € 28.251,50 (€ 783.258,90 - € 755.007,40).	
	La liquidazione di tali superiori somme è avvenuta con atti dirigenziali emessi	
	dal Lerario: n. 1308 dell'11/11/2020 (anticipazione all'impresa), n.117 del	
	09/02/2021 (liquidazione 1° stato avanzamento), n. 713 del 25/05/2021	
	(liquidazione 2° stato avanzamento) e n. 1013 del 02/08/2021 (liquidazione 3°	
	stato avanzamento). In particolare, con tale ultima determinazione (n. 1013	
	del 2.8.2021) si liquida la fattura n. 14 del 01.07.2021 dell'importo di €	
	29.502,00 per lavori oltre € 2.950,20 per IVA al 10% facendo un generico	
	riferimento al III SAL della spesa ed al relativo certificato di pagamento che	
	sarebbero stati emessi dal DL e dal RUP senza alcuna indicazione ulteriore	
	circa la data di emissione di tali documenti e senza allegare gli stessi all'atto	
	dirigenziale.	
	Considerato che proprio tale ultima liquidazione ha comportato lo sforamento	

	dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, la mancanza di precise	
	giustificazioni in ordine a tale situazione non può che deporre per l'assenza di	
	utilità della conseguente maggiorazione di spesa per l'amministrazione	
	regionale (nella parte eccedente all'obbligazione perfezionatasi con l'impresa	
	aggiudicataria, ossia per € 28.251,50) e per la sussistenza di un danno erariale	
	di pari importo.	
	Come si è sopra accennato l'assenza di documenti che giustificassero il	
	maggior importo liquidato a favore dell'impresa facente capo al Leccese è	
	stata confermata sia dal dirigente che è subentrato nella titolarità della Sezione	
	Provveditorato-Economato a cui era stato preposto il Lerario sia a seguito	
	dell'esecuzione da parte della Guardia di Finanza dell'ordine di perquisizione	
	emesso dal PM penale.	
	Reputa, quindi, il collegio che in assenza di documenti ulteriori che possano	
	ricondere ad altri soggetti la liquidazione a favore della suddetta ditta Edil	
	Sell.A. srl di somme esorbitanti rispetto al corrispettivo dell'appalto scaturito	
	dalla procedura concorsuale, l'aggravio di spesa ingiustificato si collega	
	direttamente alla condotta del convenuto che, in qualità di dirigente, ha adottato	
	le suddette determinazioni di liquidazione delle fatture emesse dall'impresa	
	stessa.	
	2.b2 <i>Fornitura e installazione di struttura prefabbricata di emergenza per la</i>	
	<i>terapia intensiva COVID 19 presso ospedale Perrino di Brindisi.</i>	
	Per questo appalto veniva acquisita l'offerta dell'impresa Dmeco Engineering	
	srl facente capo al Mottola: l'offerta datata 16 marzo 2020 riguardava la	
	fornitura di complessivi 38 container (35+3) per l'importo di € 816.000	
	(€735.000 + € 81.000), opere e quotazioni aggiuntive per € 188.000 per un	
	20	

	totale di € 1.004.000 oltre i.v.a.	
	Con A.D. n. 71 in data 24.3.2020 il Lerario, in qualità di Dirigente della	
	Sezione Protezione Civile, riportando nelle premesse che la predetta impresa	
	aveva offerto € 1.040.000, ha approvato un quadro economico dell'opera di €	
	1.294.000 conteggiando € 1.040.000 per lavori, € 104.000 per i.v.a. e €	
	150.000 per forniture di energie e connessione agli impianti ospedalieri,	
	queste ultime però da eseguirsi <i>dalle strutture tecniche della ASL di Brindisi</i>	
	<i>mediante l'utilizzo delle ditte manutentrici delle strutture</i> come indicato nella	
	stessa determinazione. Con tale atto si provvedeva, poi, ad impegnare la	
	somma d € 1.144.000 per l'obbligazione giuridica perfezionata nei confronti	
	della impresa aggiudicatrice. In sostanza con l'A.D. 71/2020 si accettava	
	un'obbligazione per € 36.000 superiore all'offerta e si effettuava un impegno	
	di spesa sovrabbondante rispetto al dovuto di € 39.600: va peraltro osservato	
	che l'impegno di spesa consegue all'attestazione di disponibilità finanziaria	
	resa dallo stesso Lerario.	
	In sede di liquidazione il Lerario ha adottato l'A.D. n. 182 del 15.5.2020 con	
	cui, sul mero presupposto dell'avvenuto avvio ed esecuzione dei lavori e	
	dell'emissione da parte della ditta fornitrice della fattura di I SAL di € 800.000	
	oltre i.v.a., dispone il pagamento dell'importo di € 880.000 (comprensivo di	
	i.v.a.) e l'A.D. n. 333 del 3.8.2020 con cui, sul mero presupposto	
	dell'avvenuto avvio ed esecuzione dei lavori e dell'emissione da parte della	
	ditta fornitrice della fattura di II SAL di € 329.730 oltre i.v.a., dispone il	
	pagamento di € 362.703 (comprensivo di i.v.a.): in definitiva a fronte di un	
	offerta di € 1.004.000 oltre i.v.a. di € 100.400 per un totale di € 1.104.400 il	
	Lerario ha liquidato a favore dell'impresa aggiudicataria la maggior somma	

	di € 1.242.703 (€ 880.000 + € 362.703) con un aggravio di spesa non	
	giustificato pari ad € 138.303.	
	2.b3 <i>Fornitura e installazione di struttura prefabbricata di emergenza per la</i>	
	<i>terapia intensiva COVID 19 presso ospedale Moscati di Taranto.</i>	
	Anche per questo appalto veniva acquisita l’offerta della impresa Dmeco	
	Engineering srl facente capo al Mottola: l’offerta datata 21 marzo 2020	
	prevedeva la fornitura di complessivi 27 container (25+2) per l’importo di €	
	579.000 (€525.000 + € 54.000), opere e quotazioni aggiuntive per € 151.300	
	per un totale di € 730.300 oltre i.v.a..	
	Con A.D. n. 72 in data 25.3.2020 il Lerario, in qualità di Dirigente della	
	Sezione Protezione civile, riportando nelle premesse che la predetta impresa	
	aveva presentato un’offerta di € 730.300, ha approvato un quadro economico	
	dell’opera di € 953.330 conteggiando € 730.300 per lavori, € 73.030 per i.v.a.	
	e € 150.000 per forniture di energie e connessione agli impianti ospedalieri,	
	queste ultime però da eseguirsi <i>dalle strutture tecniche della ASL di Brindisi</i>	
	<i>mediante l’utilizzo delle ditte manutentrici delle strutture</i> come indicato nella	
	stessa determinazione. Con tale atto si provvedeva, poi, ad impegnare la	
	somma di € 803.330 per l’obbligazione giuridica perfezionata nei confronti	
	della impresa aggiudicatrice.	
	In sede di liquidazione il Lerario ha adottato:	
	- l’A.D. n. 190 del 18.5.2020 con cui, sul mero presupposto dell’avvenuto	
	avvio ed esecuzione dei lavori e dell’emissione da parte della ditta fornitrice	
	della fattura di I SAL di € 560.000 oltre i.v.a., dispone la liquidazione (con	
	conseguente pagamento) dell’importo di € 616.000 (comprensivo di i.v.a.);	
	- l’A.D. n. 339 del 3.8.2020 con cui, sul mero presupposto dell’avvenuto avvio	
	22	

	ed esecuzione dei lavori e dell'emissione da parte della ditta fornitrice della	
	fattura di II SAL di € 259.790 oltre i.v.a. e sulla base dell'affermazione in	
	alcun modo documentata, secondo cui <i>i lavori hanno richiesto risorse</i>	
	<i>aggiuntive</i> , dispone ulteriore impegno integrativo per € 98.439 e liquida la	
	spesa relativa alla fattura dell'impresa consentendo il pagamento di € 285.769	
	(comprensivo di i.v.a.).	
	In definitiva a fronte di un'offerta di € 730.300 per lavori ed € 73.030 per i.v.a.	
	per un totale di € 803.330 il convenuto ha liquidato a favore dell'impresa	
	aggiudicataria la maggior somma di € 901.769,00 (€ 616.000 + € 285.769)	
	con un aggravio di spesa non giustificato pari ad € 98.439,00.	
	2.b4 <i>Fornitura e installazione di strutture prefabbrica di emergenza per pre</i>	
	<i>trriage a servizio delle strutture ospedaliere.</i>	
	Anche per questo appalto veniva acquisita l'offerta della impresa Dmeco	
	Engineering srl facente capo al Mottola: l'offerta del 15.6.2020 (non reperita	
	ma il contenuto di desume dalla conferma della fornitura a firma del	
	convenuto in pari data) prevedeva la fornitura di 37 moduli prefabbricati	
	completi di climatizzatore ed arredi per l'importo di € 6.324 ciascuno e	
	complessivi € 233.988 oltre i.v.a.	
	Con A.D. n. 353 in data 15.6.2020 il Lerario, in qualità di Dirigente della	
	Sezione Protezione civile, riportando nelle premesse che la predetta impresa	
	aveva presentato l'offerta nei termini sopra indicati, dando atto che erano	
	escluse le opere di allaccio delle utenze e di fornitura di energia elettrica da	
	<i>eseguirsi dalle strutture tecniche della ASL delle strutture</i> , ha affidato la	
	fornitura di che trattasi alla Dmeco Engineering srl per l'importo di € 233.988	
	oltre i.v.a. provvedendo ad impegnare per l'obbligazione giuridica	

	perfezionata la somma di € 285.465,36.	
	In sede di liquidazione il convenuto ha adottato l'A.D. n. 420 del 17.9.2020	
	con cui, sul mero presupposto della regolare esecuzione della fornitura e	
	dell'emissione da parte della ditta fornitrice della fattura di saldo di € 238.798	
	oltre i.v.a., senza nulla dire in merito allo scostamento dell'importo della	
	fattura rispetto al corrispettivo previsto in sede di affidamento, dispone	
	ulteriore impegno integrativo per € 5.868,20 e liquida la spesa relativa alla	
	fattura dell'impresa consentendo il pagamento di € 291.333,56 (comprensivo	
	di i.v.a.): in definitiva a fronte di un'offerta accettata per la fornitura di che	
	trattasi di 285.465,36 è stata liquidata a favore dell'impresa aggiudicataria la	
	maggior somma di € 291.333,56 con un aggravio di spesa non giustificato pari	
	ad € 5.868,20.	
	2.b5 Fornitura e installazione di strutture prefabbricate mobili di emergenza	
	<i>per supporto alle strutture ospedaliere.</i>	
	Con A.D. n. 601 del 12.11.2020 a firma Lerario veniva approvato il quadro	
	economico scaturente da una richiamata perizia tecnica per la realizzazione di	
	moduli prefabbricati per ricovero dei pazienti all'esterno delle strutture	
	ospedaliere per le sedi di Barletta, Foggia e Bari-Policlinico e si indicava la	
	relativa procedura di gara: il quadro economico prevedeva € 1.663.200 per	
	lavori ed € 49.896 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i.v.a. 10%,	
	spese per tecnici interni per € 34.261,92 per un totale di € 1.918.667,52.	
	Con A.D. n. 613 in data 18.11.2020, adottato dal convenuto, si prende atto che	
	la Dmeco Engineering srl aveva ottenuto il miglior punteggio in sede di gara	
	avendo offerto € 1.519.333,20 con un ribasso pari all' 8,65% rispetto alla base	
	d'asta e si aggiudica l'appalto alla predetta impresa per l'importo di €	

	1.519.333,20 oltre oneri di sicurezza e i.v.a.: con lo stesso provvedimento,	
	però, a fronte dell'importo complessivo di € 1.726.152,12 (€ 1.519.333,20 +	
	oneri non soggetti a ribasso pari a € 49.896,00 + iva 10% pari a € 156.922,92)	
	veniva impegnata la maggior somma complessiva di € 1.914.459,62	
	<i>assumendo obbligazione giuridica perfezionata della spesa</i> per tale ultimo	
	maggiore importo.	
	In sede di liquidazione il convenuto Lerario ha adottato:	
	- l'A.D. n. 38 del 25.1.2021, con cui, sulla base della generica motivazione	
	dell'avvenuto avvio dei lavori e dell'intervenuta autorizzazione del RUP	
	all'emissione della fattura di I SAL, viene liquidata la fattura dell'impresa di	
	€ 750.000 oltre i.v.a., consentendo il pagamento dell'importo complessivo di	
	€ 825.000;	
	- l'A.D. n. 273 del 13.4.2021, con cui, sulla base della generica motivazione	
	dell'avvenuto avvio dei lavori e dell'intervenuta autorizzazione del RUP	
	all'emissione della fattura di II SAL, viene liquidata la fattura dell'impresa di	
	€ 256.444,40 oltre i.v.a., consentendo il pagamento dell'importo complessivo	
	di € 282.088,84.	
	- l'A.D. n. 297 del 19.4.2021, con cui, con la generica motivazione	
	dell'avvenuto avvio dei lavori e dell'intervenuta autorizzazione del RUP	
	all'emissione della fattura di III SAL, viene liquidata la fattura dell'impresa	
	di € 512.888,80 oltre i.v.a., consentendo il pagamento dell'importo	
	complessivo di € 564.177,68.	
	- la successiva A.D. n. 350 del 4.5.2021 con cui, con la generica motivazione	
	che durante le attività sono stati richiesti nuovi interventi aggiuntivi da parte	
	delle strutture ospedaliere e che il RUP aveva autorizzato con ordine di	
	25	

	servizio l'esecuzione di tali attività per le quali era necessario assumere un	
	aggiuntivo impegno di spesa di € 426.585,36 oltre i.v.a. al 10%, si assumeva	
	l'impegno di spesa ulteriore per € 469.243,90 per un'obbligazione giuridica	
	perfezionata di pari importo.	
	- in ultimo l'A.D. n. 738 del 20.9.2021 con cui, con la generica motivazione	
	che i lavori erano stati regolarmente conclusi ed il RUP aveva autorizzato	
	l'emissione della fattura a saldo, si liquida la fattura emessa dalla suddetta	
	impresa per l'importo di € 647.670 oltre i.v.a. di € 64.767, per un totale di €	
	712.437 utilizzando in parte (€ 243.193,10) le somme impegnate in più con	
	l'A.D. n. 613/2020 ed in parte (€ 469.243,90) le somme impegnate con l'A.D.	
	n. 350/2021.	
	In ordine a tale appalto va ancora rilevato che la Guardia di Finanza ha	
	rinvenuto tre computi finali (uno per ognuna delle strutture ospedaliere) ove	
	sono elencate oltre alle opere a base d'appalto anche opere aggiuntive varie il	
	cui importo complessivo (per i tre ospedali) corrisponde a € 647.670, ossia	
	all'importo aggiuntivo liquidato con l'A.D. n. 738 del 20.9.2021: va in	
	proposito osservato che tali computi finali provengono dalla stessa impresa	
	aggiudicatrice, come emerge dalla data con accanto l'indicazione del nome	
	dell'amministratore della ditta, e non riportano alcuna annotazione di riscontro	
	e/o approvazione da parte del RUP che, secondo quanto riportato nella	
	determinazione dirigenziale emessa dal Lerario, avrebbe autorizzato	
	l'emissione della fattura per € 647.670 oltre i.v.a. (per un totale di € 712.437).	
	In definitiva la differenza tra tale ultimo importo di € 712.437 e l'importo	
	dell'ordine di servizio del RUP, menzionato nell'A.D. n. 350/2021 (€	
	469.243), pari a € 243.194 è da considerarsi come spesa non giustificata e di	

	conseguenza priva di utilità e dannosa per l'amministrazione regionale.	
	La Procura regionale ha, però, limitato la contestazione al minor importo di €	
	188.307,50 quale differenza tra la somma complessivamente liquidata di €	
	2.383.703,53 e quella di € 2.195.396,02 corrispondente a quella che si sarebbe	
	dovuta correttamente impegnare al netto del ribasso d'asta (comprensiva degli	
	oneri di sicurezza di cui però non si fa menzione nelle determinazioni di	
	liquidazione).	
	A conclusione dell'analitica verifica delle liquidazioni di spesa effettuate dal	
	convenuto con riguardo ai cinque appalti di lavori e/o forniture sopra	
	analizzati, emerge che il Lerario con propri atti dirigenziali, con motivazioni	
	di stile, generiche e non documentate, ha consentito il pagamento, a favore	
	delle imprese facenti capo agli imprenditori Leccese e Mottola, di somme	
	maggiori rispetto a quelle spettanti secondo gli atti di aggiudicazione	
	producendo di conseguenza un aggravio di spesa per la Regione non	
	giustificato e dannoso per l'importo complessivo di € 459.169,20 (€ 28.251,50	
	+ € 138.303 + € 98.439 + € 5.868,20 + € 188.307,50).	
	2.c Venendo all'elemento psicologico occorre preliminarmente evidenziare	
	che non rileva nel presente giudizio l'esimente introdotta dall'art. 21 del D.L.	
	n. 76/2020 a mente del quale per i fatti commessi a partire dal 16.7.2020 la	
	responsabilità amministrativa è <i>limitata ai casi in cui la produzione del danno</i>	
	<i>conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.</i>	
	In fattispecie, infatti, si versa proprio in un'ipotesi di una condotta dolosa da	
	parte del convenuto.	
	Secondo la condivisa giurisprudenza del giudice di appello, la norma appena	
	richiamata va interpretata alla luce delle peculiarità che connotano il processo	
	27	

	contabile nell’ambito di un sistema di responsabilità che, a differenza del	
	sistema penale ove vige il principio di tipizzazione dei reati, non conosce	
	fattispecie tipizzate sicché l’evento dannoso <i>difficilmente è oggetto di</i>	
	<i>volizione diretta in un sistema che dovrebbe essere improntato al principio di</i>	
	<i>buon andamento</i> (cfr. Sezione d’appello per la Sicilia, sent. n. 62/A/2023 del	
	9 novembre 2023).	
	In considerazione di ciò deve ritenersi che la condotta dolosamente voluta a	
	cui fa riferimento il citato art. 21 D.L. n. 76/2020 comprenda anche quella	
	caratterizzata dall’atteggiamento psicologico che in materia penale viene	
	definito dolo diretto e da quello identificato come dolo eventuale.	
	L’elemento soggettivo nel primo caso viene rappresentato dalla cosciente	
	volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto	
	grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza il reato (cfr. Cass.	
	23618/2016), nel secondo caso come “ <i>una positiva adesione all’evento, una</i>	
	<i>volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie</i>	
	<i>della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di</i>	
	<i>quest’ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta</i>	
	<i>antigiuridica”</i> (Cass. SS.UU. n. 38343/2014), ovvero la rappresentazione	
	della significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e, ciò	
	nonostante, la determinazione ad agire comunque accettando il rischio di	
	causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Cass.	
	22065/2015).	
	Venendo alla fattispecie in esame va osservato che il Lerario, nell’adottare le	
	determinazioni di liquidazione delle fatture a favore delle imprese facenti capo	
	agli imprenditori Leccese e Mottola per importi superiori nel complesso a	
	28	

	quanto spettante in base agli affidamenti originari ed in assenza di documenti	
	della contabilità dei lavori che giustificassero tali maggiori pagamenti, ha	
	manifestato la cosciente volontà di determinare con alto grado di probabilità	
	l'evento dannoso per la Regione Puglia <i>sub specie</i> di indebito aggravio di	
	spesa; in ogni caso la condotta di costui non può non essere qualificata sotto	
	il profilo dell'elemento psicologico in termini di dolo eventuale quale	
	accettazione delle conseguenze collaterali ed accessorie della stessa essendo	
	del tutto evidente per il dirigente che la liquidazione all'impresa esecutrice di	
	somme esorbitanti rispetto all'obbligazione giuridica perfezionatasi in sede di	
	affidamento dell'appalto avrebbe comportato il rischio di un danno finanziario	
	per l'amministrazione regionale.	
	Peraltro, dalle acquisizioni del procedimento penale, autonomamente	
	valutabili nell'ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa	
	in ossequio al principio di " <i>circolarità delle prove</i> " (Sez. II App. n. 97 del	
	2020, idem, n. 246 del 2023 e n. 176 del 2024; Sez. App. Sicilia n. 30 del	
	2024), emerge chiaramente che il Lerario si adoperasse, anche illecitamente,	
	per favorire le imprese facenti capo al Leccese e al Mottola, come emerge da	
	alcune circostanze e cioè che:	
	- avesse diretta interlocuzione con i predetti titolari delle società appaltatrici,	
	Leccese e Mottola, proprio con riguardo all'esecuzione dei lavori oggetto di	
	contestazione da parte della Procura regionale; si veda, tra le altre:	
	la conversazione telefonica intercettata in data 26.5.2021 (ore 16,18)	
	durante la quale parlando in termini confidenziali con il Leccese il	
	convenuto si accorda per un incontro <i>anche per fare un po' il punto su</i>	
	<i>Aeroporto</i> (cfr. pag. 46 annotazione G.d.F. 132465 del 18.3.2022);	
	29	

	la conversazione ambientale intercettata in data 21.10.2021 (ore 13,00)	
	durante la quale il Lerario parla in termini confidenziali con il Mottola	
	che gli chiede di intervenire per far inserire nella certificazione di	
	regolare esecuzione dei lavori concernenti la fornitura e installazione	
	di strutture prefabbricate mobili di emergenza per supporto alle	
	strutture ospedaliere una categoria SOA diversa ed ulteriore rispetto a	
	quella già individuata dall'ing. Della Crociata (funzionario in servizio	
	presso la Sezione Protezione civile);	
	- abbia illecitamente ricevuto una c.d. tangente di € 20.000 dal Mottola (in	
	data 22.12.2021) e di €10.000 dal Leccese in data 23.12.2021 (per le modalità	
	di consegna del denaro si veda quanto riportato nella citata annotazione alle	
	pagg. 112 e segg. per Leccese e pagg. 196 e segg. per Mottola).	
	Peraltro dalle indagini penali emerge che il convenuto si occupasse	
	direttamente anche di aspetti delle procedure di gara, propri del RUP, come	
	ad esempio l'individuazione delle ditte da invitare a presentare offerte.	
	E' questo il caso proprio di uno degli appalti contestati dalla Procura regionale,	
	ossia quello per i lavori di realizzazione degli uffici e della centrale operativa	
	per la sede di Foggia presso l'aeroporto, per il quale l'ing. Mercurio, nominato	
	RUP con A.D. n. 326/2020, chiedeva al convenuto la lista delle ditte da	
	invitare alla procedura: cfr. mail del RUP al Lerario riportate a pagg. 31 e	
	segg. della citata annotazione GdF.	
	In definitiva le appena esposte emergenze istruttorie confermano che	
	l'adozione, da parte del convenuto, di provvedimenti di liquidazione di fatture	
	per importi superiori a quelli derivanti dalle obbligazioni perfezionate a	
	seguito degli affidamenti degli appalti di lavori e/o delle forniture sia sorretta	
	30	

	dall'elemento psicologico del dolo quanto meno nell'accezione del dolo	
	eventuale per avere costui accettato il rischio che tali liquidazioni di somme	
	esorbitanti costituissero indebiti aggravati di costi per l'amministrazione	
	regionale.	
	3. Il danno da tangente contestato dalla Procura regionale è da ritenersi	
	assorbito nel danno patrimoniale scaturito dalla cosciente e intenzionale	
	liquidazione, da parte del convenuto, di somme, a favore delle imprese facenti	
	capo al Leccese e al Mottola, per importi superiori a quelli spettanti.	
	Il c.d. danno da tangente, come pure evidenziato dal requirente contabile,	
	viene a costituire un costo occulto per l'imprenditore che viene normalmente	
	traslato sul costo dell'appalto. La giurisprudenza contabile, sul tema, ha avuto	
	modo di osservare che secondo <i>l'ordinario accadimento dei fatti, si reputa</i>	
	<i>che l'imprenditore che accetti di sopportare tale esborso, ragionevolmente,</i>	
	<i>ponga in essere misure volte a recuperarne l'equivalente, sotto molteplici</i>	
	<i>forme – aumentando i corrispettivi o diminuendo le prestazioni – variamente</i>	
	<i>svantaggiose per l'erario</i> (cfr. Sez. I ^a app. sent. n. 325/2020).	
	Ora nel caso di specie è emerso, come sopra argomentato, che sia la società	
	facente capo al Leccese che quella facente capo al Mottola, abbiano ottenuto	
	la liquidazione di fatture per importi ben superiori a quelli spettanti in base	
	agli affidamenti deliberati sicché le dazioni tangenziali, peraltro avvenute	
	successivamente ai pagamenti a favore di tali imprese di somme ingiustificate,	
	trovano correlazione con il danno patrimoniale procurato dal convenuto	
	all'amministrazione regionale e per il quale è stata già riconosciuta la	
	responsabilità del Lerario.	
	4. Rimane da valutare il danno da disservizio contestato al convenuto nella	

	misura pari al 70% degli oneri derivanti dal rapporto di impiego per il periodo	
	2019/2021.	
	Tale tipologia di danno è qualificata dalla pubblica accusa come da	
	interruzione del nesso sinallagmatico per gli importi indebitamente riscossi	
	dal pubblico dipendente a fronte dell'esercizio di pubbliche funzioni non rese,	
	o rese in modo palesemente difforme rispetto alle modalità dovute conformi a	
	legge.	
	In proposito va ribadito quanto già evidenziato in una precedente pronuncia di	
	questa Sezione (sent. n. 507/2022), ossia che secondo la giurisprudenza della	
	Corte dei conti <i>in materia di danno da disservizio, esso – il quale assume ab</i>	
	<i>origine natura patrimoniale – «si traduce nella violazione del principio</i>	
	<i>costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione,</i>	
	<i>realizzandosi allorché “...l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo</i>	
	<i>quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili</i>	
	<i>dall'impiego di determinate risorse, cosicché il disservizio determina uno</i>	
	<i>spreco delle stesse e, dunque, finisce per incidere negativamente</i>	
	<i>sull'efficienza, efficacia, economicità e produttività della P.A.” (così Corte</i>	
	<i>dei conti, Sez. I[^], n. 532/2008, id. n. 103/2010 e n. 523/2012)» (C. Conti, SGR</i>	
	<i>Veneto, n. 116/2016). Tale voce di danno va, in sostanza, a “misurare valori</i>	
	<i>di difficile espressione economica quale, ad esempio, la diminuzione di</i>	
	<i>rendimento dell'azione amministrativa etiologicamente connesso alla lesione</i>	
	<i>dell'agire amministrativo nei suoi valori fondamentali, tra cui l'imparzialità</i>	
	<i>(art. 97 Cost.)” (Sez. Giur. Trentino Alto Adige - sede di Trento, sent. n. 130</i>	
	<i>del 14 dicembre 2006), secondo un criterio espansivo e idoneo a recepire</i>	
	<i>varie fattispecie di illecito, di natura sia dolosa che colposa, attinenti ai vari</i>	
	32	

settori della pubblica amministrazione e causativi del pregiudizio della minore produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie dell'apparato pubblico, ovvero determinanti un danno aggiuntivo a quello patrimoniale diretto.

Nel caso in esame, i comportamenti posti in essere dal Lerario, quelli contestati in questa sede ma anche gli altri oggetto di imputazione penale, sono stati posti in essere nel biennio 2020-2021 (invero solo le contestazioni in sede penale concernenti i lavori di manutenzione della sala lettura della Biblioteca Magna Capatana di Foggia si riferiscono a determinazioni dirigenziali adottate dal Lerario tra ottobre e dicembre 2019) e sono stati di certo pregiudizievoli rispetto alla resa dell'attività lavorativa del convenuto a favore dell'ente regione, proprio datore di lavoro. Deve, pertanto, ritenersi che l'abuso della funzione, piegata alla realizzazione di finalità non coerenti con quelle istituzionali e persino di natura egoistica e illecita – ricevendo anche in cambio somme di denaro – abbia integrato una lesione del rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione regionale, privata in parte delle energie lavorative del pubblico dipendente, che aveva l'obbligo di dedicarle interamente al servizio, e non certamente di rivolgerle a beneficio dei privati imprenditori. Nel corso del procedimento penale è emerso, invero, non solo i contatti diretti con i predetti imprenditori Leccese e Mottola e la ricezione da costoro delle tangenti, ma, per quanto rileva anche in ordine al disservizio recato all'amministrazione di appartenenza, la non trasparente gestione degli appalti - avendo spesso il Lerario fatto ricorso ad affidamenti diretti proprio a favore dei citati imprenditori, anche in deroga al principio di rotazione degli stessi (tra fine 2019 e fine 2021 all'Edil Sell.A. srl. facente capo al Leccese sono

	stati affidati lavori per oltre 5 milioni di euro mentre alla Dmeco Engineering	
	srl, facente capo al Mottola, gli affidamenti hanno superato i 6 milioni di euro:	
	cfr. pag. 15 e pag. 140 della più volte citata annotazione della G.d.F.) -, il	
	dispendio di energie per cercare di scoprire se vi fossero microspie nel proprio	
	ufficio, per far formattare il proprio computer e per far staccare una periferica	
	di monitoraggio per intercettazione ambientale disposta dal giudice penale	
	(cfr. quanto riportato a pag. 13 della sentenza n. 568/2023 emessa dal	
	Tribunale di Bari Sez. G.I.P.-G.U.P.)	
	Nella fattispecie in esame può, pertanto, ritenersi pienamente provato il danno	
	da disservizio, contestato dalla Procura regionale al convenuto, che deve	
	ravvisarsi nei casi in cui il perseguimento di fini diversi da quello tipico	
	dell'attività amministrativa posta in essere ha comportato un dispendio di	
	risorse umane (e di mezzi strumentali), che altrimenti non si sarebbe	
	verificato, o si sarebbe verificato in misura minore.	
	La quantificazione dell'effettiva misura di tale forma di danno, qualora la	
	relativa prova risulti estremamente o notevolmente difficile, “può essere	
	rimessa alla valutazione equitativa del giudice, in applicazione dell'art. 1226	
	c.c.” (Corte dei conti, Sez. IIA, n. 38 del 30 gennaio 2014). Ciò può avere per	
	oggetto, innanzitutto, la retribuzione erogata all'incolpato. In tale prospettiva,	
	le retribuzioni corrisposte all'impiegato costituiscono senza dubbio un utile	
	riferimento economico, attesa la frustrazione dell'utilità che sarebbe dovuta	
	derivare all'Amministrazione in caso di espletamento corretto del servizio.	
	Tuttavia, la valutazione proposta dall'attore, che ha utilizzato come parametro	
	economico il 70% dell'intero onere retributivo del convenuto nel triennio	
	2019-2021, pari a € 279.851,88, appare al Collegio affatto sproporzionata,	
	34	

	perché presume che pressoché l'intero arco di tempo lavorato dal dirigente sia	
	stato rivolto ad attività divergenti da quelle istituzionali.	
	Tale valutazione non trova, tuttavia, riscontro negli atti di causa, i quali	
	evidenziano che, certamente, in plurimi frangenti il convenuto ha dedicato le	
	proprie energie lavorative a nocumento dell'amministrazione regionale, ma	
	sicuramente non per tutto il tempo di servizio intercorso durante il suddetto	
	intervallo; in proposito è solo il caso di evidenziare che l'allegazione difensiva	
	di aver adottato in ognuno degli anni di che trattasi centinaia di atti dirigenziali	
	non è stata smentita dal requirente contabile.	
	Di conseguenza la quantificazione proposta va rideterminata, equitativamente,	
	nella misura del 15% della retribuzione percepita nel biennio 2020-2021	
	(durante il quale si sono dispiegati per lo più i comportamenti illeciti cui si	
	referiscono le contestazioni sia in sede penale che in questa sede) e perciò,	
	tenendo conto degli importi indicati a pag. 50 dell'atto di citazione,	
	nell'importo di € 41.819,31, da considerarsi già ad oggi rivalutato.	
	5. In definitiva il convenuto Lerario va condannato al risarcimento del danno	
	patrimoniale di € 459.169,20 - da rivalutare secondo gli indici ISTAT a	
	decorrere dal pagamento delle somme aggiuntive prive di giustificazione a	
	favore delle società facenti capo al Leccese e al Mottola - e del danno da	
	disservizio rideterminato nella misura di € 41.819,31 da considerarsi già	
	rivalutata. Sulla somma complessiva sono dovuti gli interessi legali dalla data	
	della presente decisione fino al soddisfo.	
	Il convenuto è tenuto poi al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi da	
	parte della segreteria.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	35	

